

## RISCOSSIONE CONGELATA PER ALTRI DUE MESI MA NON PER LE RATE DELLA ROTTAMAZIONE

L'art. 2 DL 99/2021 ha differito ulteriormente la **sospensione**, di tutti i **versamenti** derivanti dalle **cartelle** di **pagamento**, dagli **avvisi** di **addebito** e dagli avvisi di **accertamento** esecutivi affidati all'Agente della riscossione, nonché l'invio di nuove cartelle. È prorogata anche la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come **fermi amministrativi**, **ipoteche** e **pignoramenti**. Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis DPR 602/73, prima di disporre pagamenti di importo superiore a € 5.000.

Queste, in dettaglio, le novità.

### **Nuovi termini versamento**

Viene differita dal 30 giugno al 31 agosto 2021 la data finale del periodo di **sospensione** dei termini di **versamento** derivanti da:

- a) **cartelle** di pagamento;
- b) **avvisi accertamento** esecutivi emessi dall'AE;
- c) **avvisi** di **addebito** dell'INPS.

Questi versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il **30 settembre 2021**.

### **Pignoramenti**

Il termine finale della **sospensione** degli obblighi di accantonamento, derivanti dai **pignoramenti** presso terzi effettuati dall'agente della riscossione aventi a oggetto le somme dovute a titolo di **stipendio**, **salario**, altre **indennità** relative al rapporto di **lavoro** o di impiego,

comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, viene ulteriormente differito al 30 settembre 2021.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis.

Restano poi acquisiti gli **interessi di mora** corrisposti sui versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, nonché le **sanzioni** e le somme aggiuntive corrisposte.

Infine, le **verifiche** effettuate dalle **amministrazioni pubbliche** (art. 48-bis c. 1 DPR 602/73) e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 5.000, restano prive di qualunque effetto e quindi tali soggetti pubblici devono eseguire il pagamento a favore del beneficiario.

Si ricorda che si tratta di controlli volti a verificare, anche in via telematica, se il beneficiario del pagamento della amministrazione sia, a sua volta, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a € 5.000.

## **TARI**

L'ulteriore proroga, ma al 31 luglio 2021, riguarda l'**approvazione** delle **tariffe** e dei **regolamenti** della **TARI** e della tariffa corrispettiva da parte dei **comuni** sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Si ricorda che la proroga si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione, il comune effettua le conseguenti modifiche al bilancio della prima variazione utile.

## **Compensazione**

È stato anche prorogato al 31 agosto il termine di sospensione della **compensazione** tra **crediti** d'imposta e **debito** iscritto a **ruolo**. Tale termine, per la verità, era già scaduto da due mesi (30 aprile 2021).

## **I termini invariati**

Non sono stati previsti, invece, ulteriori differimenti per i pagamenti relativi alla c.d. **rottamazione ter, saldo e stralcio e definizione agevolata** delle risorse UE.

Ne consegue che il **versamento** delle **rate** 2020 deve essere effettuato entro il termine del 31 luglio 2021; invece, per le rate in scadenza nel 2021 delle somme dovute per le predette definizioni i termini restano sono i seguenti:

- entro il **31 luglio 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- entro il **30 novembre 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Occorre tener presente che a questi versamenti si applicano le disposizioni previste per la “rottamazione-ter” (art. 3 c. 14-bis DL 119/2018) e in materia di “saldo e stralcio” (art. 1 c. 198 L. 145/2018).

Pertanto le definizioni non sono invalidate per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.